

# DISABILITY DAY

Visto che per alcuni la "mania" dell'accessibilità è un "pallino" delle persone disabili, è il caso di dire che, nel nostro Paese, l'accessibilità si fonda direttamente sulla Costituzione Italiana.

Fin dall'articolo 3 infatti la nostra carta costituzionale sancisce che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

Tenendo conto che la legge principale che riguarda le barriere architettoniche è del 1989 (legge 13), corroborata dalla legge quadro sull'handicap (la n. 104 del 1992), che stabilisce che il rilascio delle concessioni edilizie deve essere vincolato al rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche", segnaliamo di seguito qualche precedente, per mostrare da quanto tempo, per la Legge, questa questione dovrebbe essere risolta.

Dal 1948, data in cui la nostra Costituzione entra in vigore, passiamo al 1971, quando la legge numero 118, all'articolo 27, prevede tra le altre cose che:

- "in nessun luogo aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai disabili".
- "i nuovi edifici pubblici, e quelli di interesse sociale, devono essere sprovvisti di barriere architettoniche".
- "i luoghi dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici debbono prevedere e riservare posti per disabili non deambulanti".
- "Gli alloggi di edilizia economica e popolare, posti a pian terreno, vanno assegnati prioritariamente ai disabili non deambulanti, se ne fanno richiesta".

La stessa legge 118/71, all'articolo 28, prevede anche che "vanno rimossi gli ostacoli negli edifici scolastici, per consentire l'accesso ai ragazzi disabili".

Infine nel 1986, la legge 41 fa "divieto alle pubbliche amministrazioni di approvare progetti pubblici senza l'eliminazione delle barriere architettoniche".



CODACONS

